

BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI

BALLARIO DOTT. ARCH. FRANCESCO – BALLARIO DOTT. ARCH. IVANO GIANFRANCO – ELIA DOTT. ARCH. PATRIZIA
ARCHITETTURA – URBANISTICA - RESTAURO ARCHITETTONICO - PROGETTAZIONE STRUTTURALE - ARCHITETTURA D'INTERNI

Via Termine n° 16, 12020 Villafalletto (CN) – P.IVA/c.f.: 02796630040 – tel. 0171/938025-938156 fax. 0171938315 e-mail: ballarioarchitetti@libero.it

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

COMUNITA' MONTANA VALLE STURA

COMUNE DI VIGNOLO

REGOLAMENTO EDILIZIO

a seguito approvazione del Consiglio Comunale
nella seduta del 01.07.2010 con provvedimento n° 22

tra “...” ed in grassetto modifiche apportate con delibera del Consiglio comunale
n. 6 del 19.02.2015

VOL.:

A

Committenza:

COMUNE DI VIGNOLO

Agg. Cartografico:

Rif.:

5254

Villafalletto:

31 maggio 2010

Originale allegato alla Del. C.C. n° 22 del 01.07.2010

Il Sindaco:

Il Segretario:

Il Responsabile del Procedimento:

Il Tecnico incaricato:

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1](#) Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

[Art. 2](#) Formazione della Commissione Edilizia

[Art. 3](#) Attribuzioni della Commissione Edilizia

[Art. 4](#) Funzionamento della Commissione Edilizia

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

[Art. 5](#) Certificato urbanistico (C.U.)

[Art. 6](#) Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

[Art. 7](#) Richiesta di Permesso di Costruire, progetto municipale - D.I.A.

[Art. 8](#) Rilascio di Permesso di Costruire

[Art. 9](#) Diniego di Permesso di Costruire

[Art. 10](#) Comunicazione dell'inizio dei lavori

[Art. 11](#) Voltura di Permesso di Costruire

[Art. 12](#) Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

[Art. 13](#) Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

[Art. 14](#) Altezza della costruzione (H)

[Art. 15](#) Numero dei piani della costruzione (Np)

[Art. 16](#) Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)

[Art. 17](#) Superficie coperta della costruzione (Sc)

[Art. 18](#) Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

[Art. 19](#) Superficie utile netta della costruzione (Sun)

[Art. 20](#) Volume della costruzione (V)

[Art. 21](#) Superficie fondiaria (Sf)

[Art. 22](#) Superficie territoriale (St)

[Art. 23](#) Rapporto di copertura (Rc)

[Art. 24](#) [Indice di utilizzazione fondiaria \(Uf\)](#)

[Art. 25](#) [Indice di utilizzazione territoriale \(Ut\)](#)

[Art. 26](#) [Indice di densità edilizia fondiaria \(If\)](#)

[Art. 27](#) [Indice di densità edilizia territoriale \(It\)](#)

TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

[Art. 28](#) [Salubrità del terreno e della costruzione](#)

[Art. 29](#) [Allineamenti](#)

[Art. 30](#) [Salvaguardia e formazione del verde](#)

[Art. 31](#) [Requisiti delle costruzioni](#)

[Art. 32](#) [Inserimento ambientale delle costruzioni](#)

[Art. 33](#) [Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private](#)

[Art. 34](#) [Interventi urgenti](#)

[Art. 35](#) [Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione](#)

TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

[Art. 36](#) [Altezza *e dimensione* interna dei locali abitativi](#)

[Art. 37](#) [Antenne](#)

[Art. 38](#) [Chioschi e mezzi pubblicitari](#)

[Art. 39](#) [Coperture, canali di gronda e pluviali *e energia alternativa*](#)

[Art. 40](#) [Cortili e cavedi](#)

[Art. 41](#) [Intercapedini e griglie di aerazione](#)

[Art. 42](#) [Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni](#)

[Art. 43](#) [Muri di sostegno](#)

[Art. 44](#) [Numeri civici](#)

[Art. 45](#) [Parapetti e ringhiere](#)

[Art. 46](#) [Passaggi pedonali e marciapiedi](#)

[Art. 47](#) [Passi carrabili](#)

[Art. 48](#) [Piste ciclabili](#)

[Art. 49](#) [Portici e "pilotis"](#)

[Art. 50](#) [Prefabbricati](#)

[Art. 51](#) [Rampe](#)

[Art. 52](#) [Recinzioni e cancelli](#)

[Art. 53](#) [Serramenti](#)

[Art. 54](#) [Servitù pubbliche](#)

[Art. 55](#) [Soppalchi](#)

[Art. 56](#) [Sporgenze fisse e mobili](#)

[Art. 57](#) [Strade private](#)

[Art. 58](#) [Terrazzi](#)

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

[Art. 59](#) [Prescrizioni generali](#)

[Art. 60](#) [Richiesta e consegna di punti fissi](#)

[Art. 61](#) [Disciplina del cantiere](#)

[Art. 62](#) [Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie](#)

[Art. 63](#) [Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali](#)

[Art. 64](#) [Scavi e demolizioni](#)

[Art. 65](#) [Rinvenimenti](#)

[Art. 66](#) [Ripristino del suolo e degli impianti pubblici](#)

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

[Art. 67](#) [Vigilanza e coercizione](#)

[Art. 68](#) [Violazione del regolamento e sanzioni](#)

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 69](#) [Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi
accidentali](#)

[Art. 70](#) [Deroghe](#)

ALLEGATI

Modello	Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
Modello	Permesso di Costruire con contributo
Modello	Permesso di Costruire gratuito
Modello	Permesso di Costruire in sanatoria
Modello	Permesso di Costruire con contributo per sottotetti
Modello	Denuncia di Inizio Attività
Modello	Relazione denuncia di Inizio Attività
Modello	Relazione di asservimento denuncia di Inizio Attività
Modello	Certificato di collaudo D.I.A.
Modello	Comunicazione lavori di manutenzione ordinaria per interventi di incremento dell'efficienza energetica
Modello	Richiesta di agibilità
Modello	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Modello	Domanda di autorizzazione agli scarichi civili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura
Modello	Comunicazione di inizio lavori
Modello	Richiesta assegnazione contributo piano del colore
Modello	Richiesta erogazione contributo piano colore
Modello	Istanza per fossa trentennale
Modello	Istanza per loculo/area cimiteriale
Modello	Richiesta di autorizzazione ambientale - paesistica

APPENDICE ALL'ART. 31

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

REGIONE PIEMONTE**PROVINCIA DI CUNEO****COMUNITÀ MONTANA VALLE STURA****COMUNE DI VIGNOLO****REGOLAMENTO EDILIZIO**

Il Comune di Vignolo, seguendo le indicazioni date dalla Delibera Consiglio Regionale n° 548-9691 del 29.07.1999, ai sensi della L.R. 08.07.1999 n° 19, ha approvato il proprio regolamento edilizio con i seguenti provvedimenti:

1. D.C.C. n° 22 del 19.06.2000 – approvazione
2. D.C.C. n° 35 del 26.09.2000 – modifiche agli artt.
3. D.C.C. n° 8 del 14.03.2003 – modifiche agli artt.
4. D.C.C. n° 19 del 03.08.2005 – modifiche agli artt. 2, 3 e 4
(non conforme alla L.R. 19/99)
5. D.C.C. n° 12 del 20.03.2007 – modifiche agli artt. 2, 3 e 4
(adeguamento oss. Regione Piemonte)
6. D.C.C. n° 22 del 19.06.2007 – modifiche all'art. 16

Con il presente provvedimento vengono introdotte le integrazioni date dalla D.C.R. del 08.07.1999 n° 267-31038 e dalla D.C.R. dl 04.08.2009 n° 45-11967 nonchè alla L.R. del 28.05.2007 n° 13.

In sostanza le modifiche introdotte riguardano disposizioni riferite in generale a tutto il territorio.

Le modifiche ed integrazioni sono state riportate in carattere grassetto al fine di facilitare la lettura dell'argomento trattato.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

- 1.** Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”), disciplina:
- a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
 - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
 - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
 - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
 - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
 - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
 - g) la vigilanza e le sanzioni.
- 2.** Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia




1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da **4** componenti, eletti dal Consiglio comunale **ed è presieduta da un componente eletto.**
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che la ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.



Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
 - a) il rilascio di **permessi di costruire e loro varianti relativamente ai seguenti interventi:**
 - **interventi su immobili compresi nell'area residenziale esistente con caratteristiche storiche "A" definita dal P.R.G.;**
 - **interventi su immobili classificati dal P.R.G.C. come edifici di particolare interesse storico;**
 - **interventi su immobili o in aree comprese nelle aree a connotazione Storico Ambientali, o in adiacenza ad esse, definite dal P.R.G.C. come caratterizzanti il tessuto storico;**
 - **interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione;**
 - **interventi su tombe e monumenti;**
 - **ogni intervento edilizio il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti del parere della Commissione;**
 - **ogni intervento eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici di proprietà pubblica sottoposti a pareri, approvazione od autorizzazione dell'Autorità Comunale;**
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo **relativo al provvedimento autorizzativo.**



Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce generalmente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di **permesso di costruire**; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale, **anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici**.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al **permesso di costruire**.

TITOLO II**ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI****Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)**

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall' Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.



Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) le modalità d'intervento consentite;
 - d) la capacità edificatoria consentita;
 - e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.


Art. 7 Richiesta di permesso di costruire, progetto municipale – D.I.A.



1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale **il permesso di costruire** per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta di **permesso di costruire** è composta dei seguenti atti:
 - a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
 - 1) generalità del richiedente;
 - 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
 - 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
 - c) progetto municipale.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
 - a) estratto della mappa catastale;
 - b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
 - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
 - d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
 - e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
 - f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
 - g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
 - h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20)

idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
 - 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
 - 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
 - 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
 - 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
- i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
 6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
 7. La richiesta di **permesso di costruire** segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.
 8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizio vigente di cui all'art. 22 del citato D.P.R. 380/2001.



Art. 8 Rilascio di permesso di costruire

1. I **permessi di costruire** sono rilasciati dall'Autorità comunale in forma scritta e sono redatti secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. I **permessi di costruire** rilasciati sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sono annotati nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. I **permessi di costruire** devono contenere:
 - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di **permesso di costruire**);
 - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato al **permesso di costruire**, del quale costituisce parte integrante;
 - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
 - d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
 - e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
 - f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
 - g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
 - h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo **concessorio**;
 - i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo **concessorio** e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
 - j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
 - k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
 - l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
 - m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
 - n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
 - o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
 - p) le condizioni e le modalità esecutive imposte al **permesso di costruire**;
 - q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

4 Gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell'Edilizia di cui alla L.R. 28/05/2007 n° 13 e disposizioni attuative di

cui alla D.G.R. del 04.08.2009 n° 43-11965, D.G.R. del 04.08.2009 n° 45-11967 e D.G.R. del 04.08.2009 n° 46-11968 e successive modifiche ed integrazioni che verranno introdotte dalla Regione Piemonte devono intendersi qui integralmente riportate e senza ricorrere alla modifica ed adozione di variante al presente regolamento.

**Art. 9 Diniego di permesso di costruire**

1. Il diniego del **permesso di costruire** è assunto dall'Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del **permesso di costruire**.
3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.




Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Il titolare del **permesso di costruire** deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
 - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del **permesso di costruire**, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.



Art. 11 Voltura di permesso di costruire

1. Il trasferimento del **permesso di costruire**, ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al **permesso di costruire**.
3. La voltura del **permesso di costruire** è rilasciato entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.



Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

- 1.** Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore **permesso di costruire** per le opere mancanti, il titolare del **permesso di costruire** deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
- 2.** Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di **agibilità** con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
- 3.** La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di **agibilità** sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

TITOLO III**PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI****Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)**

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

**Art. 14 Altezza della costruzione (H)**


1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

**Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)**


1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccatto perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) **filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;**
 - b) **filo di fabbricazione di una costruzione e il confine delle proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;**
 - c) **filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.**

**Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)**

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.



Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;sono escluse le superfici relative:
 - c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
 - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 - f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
 - g) ai cavedi.


Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.



Art. 20 Volume della costruzione (V)


1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano fuori terra ([Sul](#)), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

**Art. 22 Superficie territoriale (St)**

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

**Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)**


1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

**Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)**

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Su_l/S_f$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^2]/[m^2]$.

Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^2]/[m^2]$.

**Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)**

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^3]/[m^2]$.

Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^3]/[m^2]$.



TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 29 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche e **viarie**, o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Art. 31 Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
5. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure negli edifici esistenti.
6. E' consentito l'uso dei locali seminterrati per cucine, tavernette, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, magazzini, su parere favorevole dell'Autorità Sanitaria alle seguenti condizioni:
 - a) lo scarico delle acque dev'essere fatto in modo da impedire il rigurgito;
 - b) l'altezza minima fuori terra dei locali dev'essere di almeno **100** cm sul piano di spiccato
 - c) i muri devono essere protetti efficacemente contro l'umidità del suolo, intorno ai muri esterni dev'essere fatta un'intercapedine ventilata e fognata, a partire da 30 cm sotto il piano del pavimento interno, in luogo dell'intercapedine può essere ammessa la formazione di un cappotto di calcestruzzo con additivi impermeabilizzanti di spessore sufficiente a garantire la impermeabilità alle acque di percolamento;

- d) la superficie netta illuminante non dovrà essere minore di 1/20 della superficie del locale, con finestre apribili a m. 0.15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi esterni pubblici o privati;



7. I locali ad uso commerciale di nuova costruzione e ristrutturazione debbono avere:

- a) altezza minima di 3,00 m, riducibile a 2,80 m in ragione della superficie dell'unità immobiliare, se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto, se il soffitto è a volta, l'altezza minima all'imposta non dovrà essere inferiore a 2,40 m.
- b) vano di porta, vetrine o finestre all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria o adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a 7 m;
- c) disponibilità di almeno un servizio igienico per esercizio;
- d) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti;

8. I locali ad uso commerciale debbono altresì rispondere alle prescrizioni stabilite dalle vigenti norme regionali e statali;

9. Negli interventi sul patrimonio edilizio del centro storico, le norme di cui ai commi precedenti si applicheranno compatibilmente con quanto consentito dalle caratteristiche architettoniche che si intendono conservare, a giudizio insindacabile del Comune.

10. Sono considerati fabbricati rurali quelli che servono all'abitazione dell'imprenditore agricolo e del personale che lo coadiuva; che sono destinati al ricovero ed allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei fondi agricoli;

11. Il terreno destinato ai fabbricati rurali dev'essere asciutto e, se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno un metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera;

12. Cortile, aie e giardini annessi debbono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche, in modo da evitare qualsiasi ristagno. Ad evitare danni alle fondazioni, lungo il perimetro dei fabbricati di abitazione dev'essere costruito a regola d'arte, un marciapiede largo almeno 0,60 m

13. In merito alle caratteristiche delle abitazioni e dei relativi locali si applicano le norme tecniche di attuazione.

14. Le aree libere inedificate o di pertinenza di edifici dovranno essere convenientemente mantenute e recintate. Non è ammesso l'abbandono allo stato di natura, o la formazione, anche per semplice trascuratezza, di accumuli di rifiuti. Il Sindaco può imporre la manutenzione delle aree e della vegetazione con propria ordinanza, in cui dispone un termine per l'adempimento, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente il Comune, con mezzi e opere propri o di terzi, rivalendosi per le spese nei modi o forme di legge.

“15. Ai sensi dell'art. 17-quinquies comma 1 della Legge n. 134/2012 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio, a partire dal 1 giugno 2014 e salvo diverse disposizioni di legge, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente Regolamento e dal vigente PRGC.”;

Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. In particolare per le tinteggiature dei fabbricati di nuova costruzione e soggetti a ristrutturazione, ci si dovrà attenere a quanto stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 13 novembre 1995 “approvazione prime norme di attuazione del piano colore”.
3. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
6. **Ogni intervento edilizio, esclusa la sola manutenzione ordinaria, comporta l’obbligo della sistemazione dell’area pertinente e di completamento all’intervento stesso con la rimozione di quanto risulta in contrasto con interessi pubblici e comunque in contrasto con il decoro dell’ambiente e del paesaggio.**
La manutenzione delle aree libere è affidata ai proprietari delle stesse, i quali saranno tenuti al mantenimento del decoro e dell’ambiente.
In sede di progettazione di ogni intervento:
 - nelle aree a verde di salvaguardia e nelle aree di nuova edificazione dovrà essere assicurata una vegetazione locale con piante autoctone;
 - dovrà essere limitato l’impatto ambientale delle aree produttive costituendo zone cuscinetto verso le aree limitrofe;
 - assicurare la continuità dei corridoi ecologici;

Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 34 Interventi urgenti

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.



Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.

TITOLO V PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI



Art. 36 Altezza e dimensione interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
7. In conformità al D.M. 5/7/75, gli alloggi di abitazione debbono avere una superficie utile abitabile minima di 14 m² per ciascuno dei primi 4 abitanti previsti e 10 m² per ciascuno dei successivi, l'alloggio monostanza deve avere una superficie di 28m² se per una persona e 38m² se per due persone, compresi i servizi. Gli alloggi devono essere dotati di una stanza di almeno 14 m², cucina o angolo cottura, un bagno con vaso, lavabo, bidet, vasca o doccia. I locali costituenti una unica unità immobiliare e per i quali è richiesta l'abitabilità permanente, devono essere contigui e ciascuno di essi deve essere accessibile dall'interno dell'unità immobiliare.
Le norme di cui al presente punto si devono rispettare negli interventi di nuova costruzione o ricostruzione. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono contemplate le disposizioni di cui al D.M. 5/7/75.

“Art. 36bis - Altezza interna dei locali ad uso lavorativo, commerciale e direzionale

1. Sono considerati locali ad uso lavorativo:

a1 locali ad uso artigianale di servizio (attività di parrucchiere, calzolaio, panettiere, servizi per l’igiene e la pulizia, etc.);

a2 locali ad uso artigianale di produzione;

a3 locali ad uso produttivo industriale;

Sono considerati locali ad uso commerciale:

b1 locali per commercio al dettaglio;

b2 locali per commercio all’ingrosso;

b3 locali per somministrazione alimenti e bevande;

b4 agenzie bancarie, assicurative, di noleggio;

b5 locali per l’istruzione e la formazione professionale privata;

b6 istituti e case di cura sanitario-assistenziali private;

b7 altri servizi di tipo sanitario privati;

b8 locali per riunioni, congressi, convegni, sale da gioco, intrattenimento, spettacolo, palestre.

Sono considerati locali ad uso direzionale

c1 locali per attività professionali (uffici, studi, etc.);

c2 locali per sedi di associazioni ed organismi assistenziali, culturali, sociali, sportivi, ecclesiali, religiosi;

c3 locali per sedi di funzioni direttive di aziende, banche, istituti finanziari, assicurativi, etc.

Sono considerati vani ad uso accessorio rispetto alle destinazioni precedenti:

- servizi igienici;
- vani scala;
- corridoi e disimpegni;
- ripostigli;
- magazzini e depositi in genere;
- autorimesse per la parte di solo posteggio;
- salette di macchinari che necessitano di scarsa sorveglianza e sale macchine con funzionamento automatico, salvo particolari norme degli enti preposti alla sorveglianza e gestione degli impianti.

Eventuali destinazioni non elencate vengono classificate per analogia, su parere della Commissione Edilizia.

2. Per i locali ad uso lavorativo soggetti al D.P.R. 19.03.56 n° 303 si applicano i valori di altezza, cubatura e superficie di cui all’art. 6, commi 1,2,3,4 dello stesso D.P.R. richiamato.

Per i locali ad uso lavorativo diversi da quelli di cui al capoverso precedente (di cui al 2° comma dell’art. 2 del D.P.R. 19.3.56 n° 303) l’altezza minima interna deve essere pari a m 2,70.

3. Per i locali ad uso commerciale e direzionale l’altezza minima interna è di norma pari a m 3,00.

Sono consentite altezze inferiori, comunque non meno di m 2,70 per i locali di cui alle lettere b4, c1, c2, c3 e per i locali di cui alle lettere b1, b2, b3 nel caso di attività svolta ai piani superiori di un edificio direttamente collegata con il piano terra.

4. Per i vani accessori l’altezza minima interna è pari a m 2,40.

5. Per i locali di cui ai commi 2 e 3 precedente, il rapporto aero-illuminante tra superficie di finestra apribile e superficie di pavimento, di norma pari ad 1/8, può essere ridotto, in relazione alle caratteristiche costruttive del locale, ove si adottino adeguati impianti aeraulicosussidiari da concordarsi con il competente servizio ASL.

6. Le disposizioni del presente articolo hanno rilevanza esclusivamente per la determinazione delle

altezze interne minime.

Sono ammesse altezze minime inferiori a quelle richiamate nei commi precedenti nei casi contemplati dal 4° comma dell'art. 36 precedente, lettera a) e b), sempreché si adottino adeguati impianti aeraulicosussidiari da concordarsi con il competente servizio ASL.”



Art. 37 Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. **Vengono richiamate le disposizioni di cui al comma 4, in particolare contenute nel D.P.R. del 29.03.1973 n° 156 e s.m.i. “Testo unico nelle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni”, detto “codice postale nella L.R. 23.01.1988, n° 6 e s.m.i.”.**

Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture simili, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
9. Il collocamento dei cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade statali e provinciali, o in vista di esse, è subordinato alla autorizzazione delle rispettive Amministrazioni, che viene concessa nel rispetto del D.P.R. 30 giugno 1959, n° 420. L'autorizzazione, da acquisire a cura e spese dell'avente titolo, è trasmessa al Comune e la sua esistenza è condizione al rilascio della autorizzazione o concessione da parte dell'Ufficio Tecnico.
10. La richiesta di collocamento dei cartelli e altri mezzi pubblicitari, deve essere redatta su carta bollata, indirizzata all'Ufficio Tecnico, deve contenere oltre i dati completi del richiedente, anche una planimetria indicante la zona in cui verrà installata, e un disegno a colori dell'insegna.



Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali e energia alternativa

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e di ferma neve.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
7. **Le nuove costruzioni devono essere dotate di sistemi di separazione e convogliamento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.**

Ogni lotto edificando dovrà disporre e quindi costruire in contemporanea all'edificazione del fabbricato, un pozzo a tenuta per la raccolta dell'acqua meteorica, quale riserva per l'irrigazione dei giardini e dei verdi privati al fine di evitare il ricorso all'acquedotto.

Per le aree residenziali e le aree produttive artigianali ed industriali, il pozzo dovrà essere dimensionato con i seguenti minimi di capienza: m³ 0,01 ogni metro quadrato di superficie fondiaria del lotto.


Per le aree agricole il pozzo dovrà essere dimensionato con i seguenti minimi di capienza: m³ 2,00 ogni vano catastale dell'abitazione rurale a servizio del fondo.
8. **Pannelli solari termici e fotovoltaici**
 - a. **Ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.**



- b. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo p.to e, è possibile installare sulle coperture a falde inclinate esistenti, pannelli solari, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione ed i cui componenti non modifichino la sagoma dell'edificio.**
- c. In ogni area libera urbanistica del territorio comunale fatta eccezione per le aree ed i fabbricati indicati alla lett. e) si potranno installare pannelli solari con l'utilizzo di supporti, i quali non dovranno essere ancorati al suolo mediante fondazioni in cls e l'altezza massima consentita non potrà superare i m. 3,00 in totale.**
- d. Sono ammessi installazioni di pannelli anche su terrazzi e lastrici solari comunque l'altezza massima dei pannelli non potrà superare complessivamente con quella del fabbricato l'altezza massima consentita di zona.**
- e. E' vietata l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici nelle aree urbanisticamente individuate dal vigente P.R.G.C. quali:**
- fasce di rispetto stradali;
 - fasce di rispetto cimiteriali;
 - aree a vincolo paesaggistico;
 - fasce di rispetto degli elettrodotti;
 - fasce di rispetto di corsi d'acqua di cui all'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - aree individuate dalla cartografia del P.A.I. di cui al D.M. 11.03.1988 e alla D.P.G.R. 7/LAP per alta pericolosità geomorfologica ed idraulica;
 - aree vincolate a servizi dal vigente P.R.G.C. ed ancora di proprietà privata, sulle quali non è ammessa la nuova edificazione;
 - edifici storici i cui interventi sono sottoposti alle procedure del D.Lgs. 42/2004.
- f. In ogni area del concentrico cittadino, fatto salvo quanto successivamente specificato, i serbatoi di accumulo annessi a pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati rispetto agli spazi pubblici, adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.**
- g. Al fine di mitigare il notevole impatto ambientale, che la realizzazione di centrali fotovoltaiche comportano nell'ambiente, si stabilisce che è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici al suolo alle seguenti condizioni:**
- l'area destinata all'installazione dovrà essere completamente circondata da siepe o piantumazione continua e compatta composte da piante autoctone, mantenute ad un'altezza non inferiore a mt. 3,00 dal piano di campagna, avente funzione di quinta verde di mitigazione dell'impatto visivo e ambientale;
 - nel caso in cui l'area di installazione sia visibile da strade pubbliche e la siepe di cui al punto precedente non sia sufficiente a mitigare l'impatto visivo dell'impianto l'Autorità preposta al rilascio del relativo titolo abilitativo alla costruzione, potrà richiedere l'inserimento di filtri verdi di maggiore altezza;
 - è vietato ogni tipo di pavimentazione se non già esistente;



- non devono essere alterati la pendenza del terreno ed il suo assetto idrogeologico;
 - sull'area di intervento è vietata ogni attività non pertinente alla conduzione della centrale fotovoltaica ed agli interventi colturali e manutentivi atti al mantenimento del terreno nelle migliori condizioni agronomiche possibili per il riutilizzo del medesimo successivo al termine di vita utile dell'impianto, se ubicato in zona agricola;
 - qualora siano indispensabili nuovi tratti viari di accesso all'impianto, questi dovranno essere adattati sul suolo esistente, seguendone le altimetrie (pista in terra), con divieto per ogni tipo di pavimentazione o rilevato stradale se non già preesistente;
 - non utilizzare diserbanti nelle operazioni di manutenzione del verde nell'area di pertinenza della centrale;
 - è comunque fatta salva la possibilità di ristrutturazione dell'impianto previo avvio di nuovo iter procedimentale.
- h. E' fatto obbligo di comunicare al Comune di Vignolo la data di entrata in funzione ed in esercizio dell'impianto, nonché la data di cessazione definitiva dell'attività produttiva dell'impianto medesimo. Nel caso di trasferimento dell'impianto ad altri soggetti, questi subentreranno in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nei confronti del Comune. La mancata comunicazione degli atti al Comune comporterà l'applicazione di sanzione pecuniaria di entità pari al 10% dell'importo della polizza fidejussoria di garanzia.**
- i. A fine attività si dovrà provvedere allo smontaggio dell'impianto e/o della remissione in pristino del sito, l'omissione comporterà, da parte dell'Amministrazione, l'intervento sostitutivo e l'applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.**
- j. Per le aree agricole H1 e con esclusione degli impianti inferiori a KW 20 (D.M. 19.02.2007 art. 5), gli operatori per il ritiro del titolo abilitativo, dovranno produrre atto di impegno ai sensi dell'art. 25, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., con il quale si stabilisca la durata dell'attività e venga assunto l'impegno per il ripristino dello stato dei luoghi ad attività cessata, il tutto garantito da polizza fideiussoria bancaria/assicurativa da valutarsi in base al costo di smantellamento dell'impianto, comunque non inferiore a €100,00 per ogni KWp autorizzato, da aggiornare ogni 5 anni con rivalutazione annua su base ISTAT. La polizza fideiussoria potrà essere svincolata successivamente al ripristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, attestato dall'ufficio tecnico comunale;**
- 9. Nei limiti e nelle aree consentite dalle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali, è consentita ogni altra attività di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili di cui al p.to 15, art. 2 del D.Lgs. 16.03.1999 n° 79 e del D.L. n° 387 del 29.12.2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"**



Art. 40 Cortili e cavedi

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi, **così come stabilito dal D.M. 2 aprile 1968, n° 1444 fatte salve le distanze dei bassi fabbricati per i quali la distanza minima dall'edificio principale può essere ridotta sino a m. 3,00.**
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m²;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

**Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione**

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.



Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

**Art. 43 Muri di sostegno**

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,5 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a **1,5** m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione. In ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in pietra a spacco.
5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.



Art. 44 Numeri civici

- 1.** Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- 2.** Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1.7 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
- 3.** Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
- 4.** E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
- 5.** In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

Art. 45 Parapetti e ringhiere

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1.5 m;
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono:
 - c) essere scalabili;
 - d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: metallo, legno, muratura; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.



Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.



Art. 47 Passi carrabili

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2.5 m e superiore a 8 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 0.5 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0.25 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
9. All'esterno delle zone urbanizzate o urbanizzande come perimetrare dal P.R.G.C., le opere in aree attigue a quelle di proprietà dell'A.N.A.S. o dell'Amministrazione Provinciale, sono subordinate al nulla osta di detti enti per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi.
10. Il predetto nulla osta, da conseguire a cura e spese dell'interessato, è trasmesso al comune, e la sua esistenza è condizione per l'esecuzione delle opere.
11. Non è richiesto il nulla osta in caso di intervento sul patrimonio edilizio esistente che non modifichi in alcun modo lo stato dei luoghi circostanti l'immobile stesso.



Art. 48 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili, **attenendosi alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nella:**
 - **L. 28.06.1991 n° 208**
 - **L. 19.10.1998 n° 366**
 - **L.R. 17.04.1990 n° 33**
 - **D.G.R. 26.05.1997 n° 85-19500**

2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Art. 49 Portici e "pilotis"

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3 m di larghezza e 4 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4.5 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

**Art. 50 Prefabbricati**

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.



Art. 51 Rampe

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche **di cui al D.M. 14.06.1989 n° 236 e il D.P.R. 24.07.1996 n° 503.**
7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.



Art. 52 Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di 0.5 m;
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0.5 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2.5 m;
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2.5 m;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2.5 m;
 - e)
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono cemento, elementi prefabbricati, mattoni, pietra.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono metallo, rete metallica plastificata, legno.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali **di cui al D.Lgs. 30.04.1996 n° 285 e regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n° 495.**



Art. 53 Serramenti

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di **3** m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di **3** m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art. 54 Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.



Art. 55 Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare $\frac{2}{3}$ della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
 - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (N_p) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (S_{ul}) ai sensi dell'art. 18.




Art. 56 Sporgenze fisse e mobili

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) $\frac{1}{4}$ della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b) **1,00** m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di **2,5** m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) 0,5 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3 m.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.



Art. 57 Strade private

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.



Art. 58 Terrazzi

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.



TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59 Prescrizioni generali

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.



Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

**Art. 61 Disciplina del cantiere**

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi del **permesso di costruire** o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
2. Nel cantiere deve essere tenuto a disposizione **il permesso di costruire** o l'autorizzazione edilizia corredato degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.



Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare del **permesso di costruire**, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del **permesso di costruire**, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.



Art. 64 Scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del **permesso di costruire** di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

**Art. 65 Rinvenimenti**

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.



Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

- 1.** Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del **permesso di costruire** sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- 2.** In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del **permesso di costruire** ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.



TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67 Vigilanza e coercizione

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.



Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni

- 1.** Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- 2.** Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali**

1. E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.



Art. 70 Deroghe

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.
2. **I modelli allegati al presente Regolamento Edilizio potranno essere successivamente modificati nella loro struttura per essere adeguati a nuove normative di Legge che potranno essere emanate ai vari livelli, senza ricorrere alla modifica ed adozione di variante al Regolamento Edilizio stesso.**



ALLEGATI

Prot.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**L'UFFICIO TECNICO**

Visto l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380;

- Vista la richiesta di certificato di destinazione urbanistica di area, sita nel territorio di questo Comune, presentata in data, dalla sig.ra, nata a il c.f., residente in, Via n°
- Viste le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata di cui al vigente P.R.G.C. *entrato in vigore ai sensi dell'art. 58 L.R. 56/77*, adottato dal Consiglio Comunale con delibere n° del, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n° del, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n° del

CERTIFICA

Che l'area in questo Comune, di cui alla presente richiesta, censita in catasto al

Foglio mappale n°

si trova nella zona denominata "....." (zona "....." D.M. 2 aprile 1968) definita con sigla ".....". e normata dall'art. delle N.d.A. Foglio mappale n°

VINCOLI:

si trova in Classe della zonizzazione acustica - ".....", normata dall'art..... delle N.d.A. Foglio mappale n°


si trova in "Area di pericolosità geomorfologia di classe", normata dall'art. delle N.d.A. Foglio mappale n°

Si rilascia il presente certificato su richiesta dell'interessato, in carta **legale** per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo,

L'Ufficio Tecnico

.....



COMUNE DI VIGNOLO
Provincia di Cuneo

modello 2
Marca da bollo

Sportello Unico Per L'Edilizia



Pratica n°

Permesso di costruire n°

Diritti di
segreteria

PERMESSO DI COSTRUIRE CON CONTRIBUTO

(capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380)

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico

- Vista l'istanza presentata in data dal sig. nato a (.....) il C.F. in qualità di legale rappresentante della ditta impresa edile con sede in via n° C.F./P. IVA....., in qualità di, registrata al n° di protocollo con la quale veniva richiesta il permesso di costruire per ".....", sull'area o sull'immobile, distinti in catasto al Foglio n° mappali zona P.R.G.C.
- Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa, a firma del geom., iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di al n°, con studio in (.....), via n°
- Vista l'autocertificazione in data, a firma del geom., iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di al n°, con studio in (.....), via n°, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 06/06/01, n° 380;
- Visto i regolamenti Comunali di: Edilizia, Igiene, e Polizia Urbana;
- Visti D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e la L.R. 05/12/77 n° 56 e s.m.i.;
- Richiamate tutte le disposizioni legislative, in materia edilizio - urbanistica;
- Visto il parere della commissione edilizia in data n°
- Visto il P.R.G.C. del Comune di Vignolo, adottato dal Consiglio Comunale ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n° del, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n° del
- Vista la legge 5/11/1971 n° 1086 sull'esecuzione delle opere in cemento armato;
- Vista la legge 64 del 22/2/74, con la quale il Concessionario si impegna ad adempiere alle prescrizioni ivi contenute;
- Vista la legge 10/5/1976 n° 319 recante le norme per la disciplina delle acque reflue;
- Rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel Comune;



- Constatato che i contributi per il permesso di costruire che devono essere versati sensi degli artt. 16 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380:

oneri urbanizzazione primaria	€
oneri urbanizzazione secondaria	€
contributo per costo di costruzione	€
Totale	€

P E R M E T T E

Al sig. nato a (.....) il C.F. in qualità di proprietario / legale rappresentante della ditta impresa edile con sede in (....) via n° ... C.F. / P. IVA. alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di realizzare lavori di "" secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 1 oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 16 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, è determinato nella misura di € (euro/...), a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Il concessionario, con quietanza n. _____ del ___/___/___ ha versato presso la Tesoreria Comunale € relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; il mancato versamento del contributo nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380.

Art. 2 costo di costruzione

La quota di € (euro/..), commisurata al costo di costruzione delle opere, determinate con deliberazione consigliere n° ... del può essere così ripartita:

- 1° rata € al ritiro del permesso di costruire
- 2° rata € ad un anno dall'inizio lavori
- 3° rata € alla conclusione dei lavori

Il concessionario, con quietanza n° _____ del ___/___/___ ha versato presso la Tesoreria Comunale € _____, relativa al costo di costruzione.

Per la restante somma di € _____ presta garanzia a mezzo di fideiussione n° _____ del _____ rilasciata da _____.

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta l'applicazione dall'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380.

Art. 3 obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, leggi e regolamenti locali in vigore,

nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti nelle forme e qualità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- che durante la scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione di muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione.
- Dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate all'incaricato del Comune;



- il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo;
- nel cantiere, che deve essere opportunamente segnalato, deve essere affissa, in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile con i dati relativi al permesso di costruire, ai concessionari, al progettista, alla direzione lavori, alla ditta esecutrice.

Art. 4 opere in cemento armato

Per le opere in cemento armato si dovranno rispettare le norme della legge 1086/71.

Art. 5 termine di inizio e ultimazione lavori

I lavori devono essere iniziati entro *un anno* dalla data del rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati entro *tre anni* dalla data d'inizio lavori (tale termine può essere eccezionalmente prorogato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380), nel caso si tratti di variante, i termini da rispettare saranno quelli indicati nel permesso di costruire già rilasciato.

Qualora i lavori non fossero ancora finiti il concessionario dovrà richiedere un nuovo permesso di costruire limitatamente alla parte ancora da eseguire.

L'inizio lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso di costruire e potrà essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redigerà apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 6 prescrizioni speciali

- 1) Le varianti dovranno essere presentate e autorizzate entro la data d'ultimazione lavori.
- 2) Dovranno essere osservati gli adempimenti di legge in tema d'impianto di riscaldamento ed isolamento termico, secondo i disposti della legislazione vigente in materia, con deposito dei relativi elaborati di progetto.
- 3) Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia;
- 4) Dovrà essere presentata indagine geologica e geotecnica sul suolo e dovranno essere rispettate le prescrizioni relative alle opere di fondazione, secondo quanto previsto dal D.M. 11/3/88.
- 5) Dovrà essere rispettata la normativa in tema di sicurezza degli impianti (art. 107 e seguenti D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380);
- 6) Il fabbricato *non potrà essere "abitato" o "usato" senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico e, se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'attestazione dell'avvenuto collaudo delle opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica.*
- 7) Dovrà essere rispettata la normativa prevista per le barriere architettoniche.
- 8) Per l'allacciamento ai pubblici servizi (acqua, fognatura, raccolta rifiuti, luce, ecc.) dovranno essere presentate altrettante domande al Comune o all'Ente erogatore;
- 9) La recinzione dovrà formare oggetto di permesso di costruire o D.I.A. separata;
- 10) Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- 11) Le acque bianche devono essere scaricate in apposite vasche e pozzi perdenti o nei canali di raccolta adiacenti alle strade pubbliche;
- 12) E' fatto obbligo di realizzare vasca di raccolta delle acque meteoriche, per l'irrigazione degli orti e dei prati verdi;
- 13) Il colore dell'eventuale tinteggiatura delle facciate deve essere concordato con

L'Ufficio Tecnico Comunale in base al piano colore approvato con deliberazione C.C. n° 49 del 13/11/95;

- 14) I materiali utilizzati dovranno contenere l'inquinamento acustico nei limiti del d.p.c.m. 5/12/97.
- 15) In caso di nuovo accesso su via comunale, è obbligatorio provvedere a realizzare una canaletta di raccolta delle acque.
- 16) Entro l'inizio dei lavori, dovrà essere presentata la denuncia di cui all'art. 125 del D.P.R. 380/01;
- 17) Dovrà essere predisposto l'attestato di certificazione energetica ai sensi della L.R. 13 del 28 maggio 2007;

Vignolo,

L'Ufficio Tecnico

Legge 675/99 tutela della privacy. I vostri dati in nostro possesso sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'istruttoria e rilascio del permesso di costruire. L'accettazione della presente ci autorizza al trattamento degli stessi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COMUNE DI VIGNOLO

Il Messo Comunale, certifica che il presente permesso di costruire, è stato affisso per estratto all'Albo Pretorio in data _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi.

Vignolo, _____

Il Messo Comunale

RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto Tecnico Comunale del Comune di Vignolo, dichiara d'aver consegnato il presente permesso di costruire rilasciato all'impresa edile, consegnandone copia con gli annessi disegni, nelle mani di:

Vignolo, _____

Il ricevente

Il Tecnico Comunale

.....

.....



COMUNE DI VIGNOLO
Provincia di Cuneo

Sportello Unico Per L'Edilizia

Pratica n°

Permesso di costruire n°

* * * * *

PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO

(art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380)

- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico -

- Vista la richiesta in data registrata al n° di protocollo, pervenuta dalla sig.ra, nata a il, residente in via n° C.F. in qualità di della ditta con sede in via n° p. iva, con la quale veniva richiesto il permesso di costruire per ".....", sull'area o sull'immobile, distinti in catasto al foglio n° mappali, in zona P.R.G.C.
- Visto il progetto dei lavori allegato, alla domanda stessa, a firma del geom. nato a il, c.f. iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di al n° con studio in via n°
- Vista l'autocertificazione in data --/--/----, a firma ----- nato a ----- il -/--/--, c.f. ----- iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di ----- al n° ----- con studio in ----- via ----- n° -----, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380;
- Visto i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, e Polizia Urbana;
- Visti D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e la L.R. 5 dicembre 1977 n° 56 con successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco in data -----;
- Visto il parere della commissione edilizia in data verbale n°
- Richiamate tutte le disposizioni legislative in materia edilizio - urbanistica;
- Visto il P.R.G.C. del Comune di Vignolo adottato dal Consiglio Comunale ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n° del, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n° del
- Vista la legge 5/11/1971 n° 1086 sull'esecuzione delle opere in cemento armato;
- Vista la legge 64 del 22/2/74, con la quale il Concessionario si impegna ad adempiere alle prescrizioni ivi contenute;

- Vista la legge 10/5/1976 n° 319 recante norme per la disciplina delle acque reflue;



D I S P O N E

Art. 1

Alla sig.ra nata a il, residente in via n° C.F. in qualità di della ditta con sede in via n° p. iva

è permesso

alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di effettuare i lavori di, "....." secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2

oneri

➤ Trattandosi di caso previsto dall'art. 17, del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, il presente permesso di costruire è rilasciato a titolo gratuito.

Art. 3

Disposizioni generali

➤ Il permesso di costruire è rilasciato, salvo diritti di terzi ed i poteri attribuiti ad altri organi, per l'esecuzione del lavoro sopra specificato, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dei LL.PP. 24 gennaio 1953 n° 189, dei Regolamenti Comunali Edilizio e d'Igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

- a) Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con apposite protezioni lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici e dovranno essere previste le opportune segnalazioni notturne nonché i cartelli segnalatori previsti dalla vigente normativa in riguardo (dati relativi al permesso di costruire, ai concessionari, al progettista, alla direzione lavori, alla ditta esecutrice ecc.);
- b) I lavori, che devono essere conformi al progetto approvato, ed eseguiti a regola d'arte, devono essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori (tale termine può essere eccezionalmente prorogato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380), nel caso si tratti di variante, i termini da rispettare saranno quelli indicati nel permesso di costruire già rilasciato;
- c) Devono essere rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- d) Il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo;
- e) Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate con puntelli, sbancature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere un'inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo;
- f) Dovrà essere impedita la fuoriuscita dalla proprietà privata sul suolo pubblico, delle acque piovane e di rifiuto;
- g) Dovranno essere osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nella Legge 5.11.71 n° 1086, per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato precompresso ed a struttura metallica;
- h) Le varianti dovranno essere presentate e autorizzate entro la data di ultimazione lavori;



- i) Ai sensi della legge 30.4.76 n° 373 art. 9, prima dell'inizio lavori relativi all'impianto termico, dovrà essere depositato presso il Comune, il progetto dell'impianto stesso, corredato da una relazione contenente gli elementi indicati dall'art. 14 del D.P.R. 28.6.77 n° 1052, inoltre dovranno essere rispettate le normative in tema di sicurezza degli impianti (art. 112 D.P.R. 380/01);
- j) Per l'allacciamento ai pubblici servizi dovranno essere presentate altrettante domande al Comune o all'Ente erogatore;
- k) La data d'inizio e d'ultimazione dei lavori dovrà essere immediatamente segnalata all'Ufficio Tecnico Comunale;
- l) Si dovranno rispettare le norme previste dal Regolamento d'Igiene per gli scarichi e gli allacciamenti idrici;
- m) Il fabbricato non potrà essere "usato" o "abitato" senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- n) Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- o) Le acque bianche devono essere scaricate in apposite vasche e pozzi perdenti o nei canali di raccolta adiacenti alle strade pubbliche;
- p) E' fatto obbligo di realizzare vasca di raccolta delle acque meteoriche per l'irrigazione degli orti e dei prati verdi;
- q) Dovranno essere osservati gli adempimenti di cui alla Legge 10/91 (contenimento del consumo energetico);
- r) Il colore dell'eventuale tinteggiatura delle facciate deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale in base al piano colore approvato con deliberazione C.C. n° del, si precisa che i lavori non potranno considerarsi terminati, se non si sarà provveduto a tale tinteggiatura.

La presente autorizzazione non esime il richiedente dal procurarsi altri nulla osta, in relazione al tipo di intervento da intraprendere, rilasciati da altre Amministrazioni.

Vignolo,

L'Ufficio Tecnico

Legge 675/99 tutela della privacy. I vostri dati in nostro possesso sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'istruttoria e rilascio del permesso di costruire e per i compiti istituzionali connessi. L'accettazione della presente ci autorizza al trattamento degli stessi a questo scopo.

Il Messo Comunale certifica che il presente permesso di costruire è stato affisso, per estratto, all'Albo Pretorio in data _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Vignolo, _____

Il Messo Comunale

RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto Tecnico Comunale del Comune di Vignolo, dichiara di aver consegnato il presente permesso di costruire rilasciato alla sig.ra, in qualità di della ditta, consegnandone copia con gli annessi disegni, nelle mani di _____

Vignolo, _____

Il ricevente

Il Tecnico Comunale



C O M U N E D I V I G N O L O
P r o v i n c i a d i C u n e o

Sportello Unico Per L'Edilizia

Pratica n°

Permesso di costruire in sanatoria n°
(art. 30 e seguenti D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i.)

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico

- Vista l'istanza presentata in datadalla sig.ra in qualità di residente in (.....) via n° c.f., registrata al n° di protocollo con la quale veniva richiesto permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 per: sull'area o sull'immobile, distinti in catasto al Foglio n° mappali n°, in zona P.R.G.C.;
- Vista la documentazione allegata alla domanda stessa, a firma del geom. nato a il, c.f. iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di Cuneo al n°, con studio in (.....), via n°;
- Vista l'autocertificazione in data --/--/----, a firma di geom. ----- nato a ----- il --/--/----, c.f. ----- iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di Cuneo al n° -----, con studio in ----- (--), via ----- n° --, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380;
- Visto i regolamenti Comunali di: Edilizia, Igiene, e Polizia Urbana;
- Visti D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e la L.R. 5 dicembre 1977 n° 56 con successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamate tutte le disposizioni legislative in materia di edilizia e urbanistica;
- Visto il P.R.G.C. del Comune di Vignolo adottato dal Consiglio Comunale ed approvato dalla Giunta Regionale il con provvedimento e le successive varianti;
- Vista la legge 5/11/1971 n° 1086 sull'esecuzione delle opere in cemento armato;
- Vista la legge 10/5/1976 n° 319 recante norme per la disciplina delle acque reflue;
- Constatato che i contributi per il permesso di costruire che devono essere versati ai sensi degli artt. 16 e seguenti nonché l'art. 36 e seguenti, del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, stabiliti pari a:

oneri urbanizzazione primaria	€ 0,00
oneri urbanizzazione secondaria	€ 0,00
contributo per costo di costruzione	€ 0,00
sanzione	€
Totale	€ 0,00



D I S P O N E

Art. 1 oggetto del permesso di costruire

Alla sig.ra

..... in qualità di residente in (.....) via
..... n° c.f.

è permessa

alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la sanatoria per
..... di cui alla documentazione che si allega quale
parte integrante del presente atto.

Art. 2 oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 16 e seguenti del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è determinato nella misura di € **0,00** (euro **zero,00**);

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Il richiedente, con quietanza n. _____ del _____ ha versato presso la Tesoreria
Comunale € _____ relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

il mancato versamento del contributo nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Art. 3 costo di costruzione

La quota di € **0,00** commisurata al costo di costruzione delle opere determinate con
deliberazione consigliere n° del, è stata interamente versata al ritiro
del presente permesso di costruire.

Il richiedente, con quietanza n° _____ del _____ ha versato presso la Tesoreria
Comunale € _____ relativa al costo di costruzione.

il mancato versamento del contributo nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Art. 4 sanzione per sanatoria

La somma a sanzione stabilita ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°
380, è pari a €

Art. 5 prescrizioni speciali

1) Il fabbricato *non potrà essere "abitato" o "usato" senza la preventiva autorizzazione
dell'Ufficio Tecnico* e, se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato
dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'attestazione dell'avvenuto collaudo
delle opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica
recante il visto dell'ufficio del Genio Civile.

2) Per l'allacciamento ai pubblici servizi (acqua, fognatura, raccolta rifiuti, luce, ecc.)
dovranno essere presentate altrettante domande al Comune o all'Ente erogatore;

3) Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

4) Il colore dell'eventuale successiva tinteggiatura delle facciate, deve essere concordato
con l'Ufficio Tecnico Comunale, in base al piano colore approvato con deliberazione C.C.
n.....

del
Vignolo,

L'Ufficio Tecnico



Legge 675/99 tutela della privacy. I vostri dati in nostro possesso sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'istruttoria e rilascio del permesso di costruire. L'accettazione della presente ci autorizza al trattamento degli stessi a questo scopo.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COMUNE DI VIGNOLO

Il Messo Comunale, certifica che il presente permesso di costruire è stato affisso per estratto all'albo Pretorio in data _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Vignolo, _____

Il Messo Comunale

RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto Tecnico Comunale del Comune di Vignolo, dichiara di aver consegnato il presente permesso di costruire in sanatoria rilasciato alla sig.ra, consegnandone copia con gli annessi disegni, nelle mani di: _____

Vignolo, _____

Il ricevente

Il Tecnico Comunale



COMUNE DI VIGNOLO
 Provincia di Cuneo

Marca da bollo

Sportello Unico Per L'Edilizia



Pratica n°

Permesso di costruire n°

Diritti di
segreteria

PERMESSO DI COSTRUIRE CON CONTRIBUTO

(capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380)

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico

- Vista l'istanza presentata in data dai sigg.
- nato a (.....) il c.f. residente in (.....) via n° registrata al n° di protocollo con la quale veniva richiesta il permesso di costruire per il "....." sull'area o sull'immobile, distinti in catasto al Foglio n° mappale, zona P.R.G.
- Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa, a firma del geom. nato a (.....) il c.f. con studio in, via n°
- Vista l'autocertificazione in data, a firma del geom. nato a (.....) il c.f. con studio in, via n°, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380;
- Visto i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, e Polizia Urbana;
- Visti D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e la L.R. 5 dicembre 1977 n° 56 con successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamate tutte le disposizioni legislative in materia edilizio - urbanistica;
- Visto il P.R.G.C. del Comune di Vignolo adottato dal Consiglio Comunale ed approvato dalla Giunta Regionale il con provvedimento e le successive varianti;
- Vista la legge 5/11/1971 n° 1086 sulla esecuzione delle opere in cemento armato;
- Vista la legge 64 del 22/2/74, con la quale il Concessionario s'impegna ad adempiere alle prescrizioni ivi contenute;
- Vista la legge 10/5/1976 n° 319 recante norme per la disciplina delle acque reflue;
- Vista la Legge Regionale 6 agosto 1998, n° 21 e s.m.i.;
- Constatato che i contributi di permesso di costruire che devono essere versati ai sensi degli artt. 3, 5, 6, 10 della legge 28/1/77 n° 10 sono i seguenti:

oneri urbanizzazione primaria	€
oneri urbanizzazione secondaria	€
contributo per costo di costruzione	€
Totale	€



DISPONE

Art. 1 oggetto del permesso di costruire

Al sig. nato a (.....) il c.f.
 residente in (...) via n° ...

è permesso

alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di realizzare lavori di "....." secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, della L.R. 6 agosto 98 n° 21, è determinato nella misura di € (euro), a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° .. del s.m.i. ed aggiornamenti;

Il concessionario, con quietanza n. _____ del ____/____/_____ della _____ agenzia di _____ ha versato presso la Tesoreria Comunale €, relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380.

Art. 3 costo di costruzione

La quota di € (euro) commisurata al costo di costruzione delle opere determinate con deliberazione consiliare n°, s.m.i. ed aggiornamenti;

Il concessionario, con quietanza n° _____ del ____/____/_____ della _____ agenzia di _____ ha versato presso la Tesoreria Comunale €, quale onere di costruzione.

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380.

Art. 4 obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti nelle forme e qualità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo;
- nel cantiere, che deve essere opportunamente segnalato, deve essere affissa, in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile con i dati relativi al permesso di costruire, ai concessionari, al progettista, alla direzione lavori, alla ditta esecutrice.

Art. 5 opere in cemento armato

Per le opere in cemento armato si dovranno rispettare le norme della legge 1086/71.

Art. 6 termine di inizio e ultimazione lavori

I lavori devono essere iniziati entro *un anno* dalla data del rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati entro *tre anni* dalla data d'inizio lavori (tale termine può essere eccezionalmente prorogato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380), nel caso si tratti di variante, i termini da rispettare saranno quelli indicati nel permesso di costruire già rilasciato.

Qualora i lavori non fossero ancora finiti il concessionario dovrà richiedere un nuovo permesso di costruire limitatamente alla parte ancora da eseguire.

L'inizio lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso di costruire e potrà essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale



che ne redigerà apposito verbale.

Dovrà de pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 7 prescrizioni speciali

- 1) Le varianti dovranno essere presentate e autorizzate entro la data di ultimazione lavori;
- 2) Dovranno essere osservati gli adempimenti di legge in tema di impianto di riscaldamento ed isolamento termico, secondo i disposti della legislazione vigente in materia, con deposito dei relativi elaborati di progetto;
- 3) Dovrà essere rispettata la normativa in tema di sicurezza degli impianti (legge 46/90);
- 4) Il fabbricato *non potrà essere "abitato" o "usato" senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico e, se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'attestazione dell'avvenuto collaudo delle eventuali opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica recante il visto dell'Ufficio Tecnico;*
- 5) Dovrà essere rispettata la normativa prevista per le barriere architettoniche;
- 6) Per l'allacciamento e la fruizione dei pubblici servizi (acqua, fognatura, raccolta rifiuti, luce, ecc.) dovranno essere presentate altrettante domande al Comune o all'Ente erogatore;
- 7) Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- 8) Le acque bianche devono essere scaricate in apposite vasche e pozzi perdenti o nei canali di raccolta adiacenti alle strade pubbliche;
- 9) Dovranno essere osservati gli adempimenti di cui alla legge 10/91;
- 10) I materiali utilizzati dovranno contenere l'inquinamento acustico nei limiti del D.P.C.M. 5/12/97;
- 11) Per quanto non contemplato nel presente atto si dovranno rispettare tutte le disposizioni di cui alla L.R. 21/98 e s.m.i.;
- 12) Dovrà essere predisposto l'attestato di certificazione energetica ai sensi della L.R. 13 del 28 maggio 2007;

Vignolo,

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Legge 675/99 e s.m.i. tutela della privacy. I vostri dati in nostro possesso sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'istruttoria e rilascio del permesso di costruire. L'accettazione della presente ci autorizza al trattamento degli stessi a questo scopo.


Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COMUNE DI VIGNOLO

Il Messo Comunale certifica che il presente permesso di costruire, è affisso per estratto all'albo Pretorio in data _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Vignolo, _____

Il Messo Comunale

**RELATA DI CONSEGNA**

Il sottoscritto Tecnico Comunale del Comune di Vignolo, dichiara di aver consegnato il presente permesso di costruire rilasciato al sig., consegnandone copia con gli annessi disegni, nelle mani di: _____

Vignolo, _____

Il ricevente

Il Tecnico Comunale



Spett. Ufficio Tecnico
del Comune di
VIGNOLO

D E N U N C I A D I I N I Z I O A T T I V I T A '

Il sottoscritto _____ nato/a a
_____ prov (____) il ___ / ___ / _____ residente in
_____ prov (____) via
_____ n° _____ c.f. _____

(in caso di altri richiedenti allegare elenco)

In qualità di _____ dell'immobile sito in Vignolo Via
_____ n° _____ censito al catasto terreni al foglio _____ mappale/i
n° _____
censito al catasto urbano al foglio _____ mappale/i n° _____
ricadente nella zona urbanistica _____ del vigente P.R.G. di Vignolo

D E N U N C I A

ai sensi e per gli effetti del capo III del Titolo II Parte I° del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 che trascorsi trenta giorni dal deposito della presente inizieranno i lavori di:

_____;

descritti nell'allegata relazione asseverata a firma del professionista abilitato
_____ iscritto _____ all'Albo/Ordine
_____ al numero _____ con studio in
_____ (____) via _____ n° _____



_____ tel. _____ fax _____ c.f.

Il direttore incaricato dei lavori, da eseguirsi nell'immobile di via _____ n° _____ sarà il professionista abilitato _____ iscritto all'Albo/Ordine _____ al numero _____ con studio in _____ (_____) via _____ n° _____ tel. _____ fax _____ c.f. _____

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le opere da eseguire sono quelle descritte nella stessa relazione.

Allega relazione tecnica dettagliata nonché grafici di progetto redatti in conformità del regolamento edilizio e delle norme del Piano Regolatore vigente, dal professionista _____ iscritto all'Albo/Ordine _____ al numero _____ con studio in _____ (_____) via _____ n° _____ tel. _____ fax _____ c.f. _____

I lavori saranno affidati all'impresa _____ con sede in _____ (_____) via _____ n° _____

c.f. / p. iva _____ di cui si allega il D.U.R.C.

Precisa altresì che per le opere di cui trattasi non è richiesta l'autorizzazione prevista dal d.lgs. 29 ottobre 1999 n° 490 (che ha sostituito le leggi 1 giugno 1939, n° 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto legge 27 giugno 1985, n° 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n° 431) dalla legge 6 dicembre 1991, n° 394, né dalla legge 18 maggio 1989 n° 183.

Data _____

_____ Firma leggibile in originale del richiedente



RELAZIONE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

denuncia di inizio attività (D.I.A.)

(capo III del Titolo II Parte I° del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380)

COMUNE di VIGNOLO

Il sottoscritto tecnico abilitato _____
 iscritto all'Albo/Ordine _____ al numero _____ con
 studio in _____ (_____) via
 _____ n° _____ tel. _____ fax
 _____ c.f. _____

nella sua qualità di tecnico-progettista e direttore lavori delle opere edilizie da
 realizzare nell'immobile sito in Vignolo Via/piazza _____ n° ____
 censito al catasto terreni al foglio _____ mappale/i n° _____
 censito al catasto urbano al foglio _____ mappale/i n° _____
 ricadente nella zona urbanistica _____ del vigente P.R.G. di Vignolo

COMMITTENTE/I dei lavori: sig. _____ nato a
 _____ (_____) il ____/____/____ residente in
 _____ (_____) via _____
 n° _____ c.f. _____ in qualità di

(allegare elenco di eventuali altri richiedenti)

D I C H I A R A

che le opere oggetto della presente Denuncia di Inizio Attività rientrano nella casistica prevista dal capo III del Titolo II Parte I° del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, come descritte nell'allegata DETTAGLIATA RELAZIONE TECNICA (a firma di progettista abilitato come disposto dal comma 11 della suindicata Legge).

A S S E V E R A

che le opere sopra sinteticamente descritte (rappresentate nei disegni di progetto e nella relazione allegati alla presente, tavole n° _____ e dalla documentazione fotografica):

- Sono conformi alle prescrizioni del vigente P.R.G. (N.d.A.) e sue varianti, degli strumenti urbanistici esecutivi approvati o in corso di approvazione, nonché dei



Regolamenti esistenti edilizio ed altri;

- Rispettano le norme di sicurezza e quelle igienico sanitarie vigenti,
 - Non modificano la destinazione d'uso in precedenza autorizzata, né prospetti e sagoma (salvo lett. g. per i prospetti);
 - Non recano pregiudizio alla statica dell'immobile;
 - Che per le opere di che trattasi non è richiesta l'autorizzazione prevista dal d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (che ha sostituito le leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o l.r. 56/77; né dalla legge 18 maggio 1989 n. 183.

COMUNICA che, in assenza di risposta, l'avvio dei lavori potrà decorrere dal 20° giorno successivo alla data di presentazione della presente DIA;

SI IMPEGNA ad emettere il certificato di Collaudo finale che attesti la conformità dei lavori al progetto presentato e la data di ultimazione lavori;

Data _____

(timbro e firma del professionista)



RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO D.I.A.

(D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 – art. 23 – 1° comma)

Relazione di asseveramento allegata alla Denuncia di Inizio Attività Edilizia presentata dal sig.

_____ nato/a a _____ prov (____) il ___ / ___ /
 _____ residente in _____ prov (____) via
 _____ n° _____ c.f. _____

(in caso di altri richiedenti allegare elenco)

Relativamente ai lavori di

Da realizzarsi in via/piazza _____ n° _____

Localizzazione catastale:

Foglio ___ Mappale _____ Sub _____

Foglio ___ Mappale _____ Sub _____

Foglio ___ Mappale _____ Sub _____

Precedenti provvedimenti concernenti l'immobile: nessuno sì (specificare)

<input type="checkbox"/> Concessioni/autorizzazioni edilizie	n° _____ del _____ n° _____ del _____ n° _____ del _____ n° _____ del _____
<input type="checkbox"/> Concessioni/autorizzazioni edilizie sanatoria	n° _____ del _____ n° _____ del _____ n° _____ del _____ n° _____ del _____
<input type="checkbox"/> Denuncie Inizio Attività / Denuncie Opere Interne	n° _____ del _____ n° _____ del _____ n° _____ del _____ n° _____ del _____
<input type="checkbox"/> Concessioni in sanatoria ex capo IV° n° L. 47/85 e/o art. 39 L. 724/94 (Condono Edilizio)	n° _____ del _____ n° _____ del _____ n° _____ del _____ n° _____ del _____
<input type="checkbox"/> E' ricompreso in una procedura di cui al Capo IV° L. 47/1985 (1° Condono Edilizio) e/o art. 39 L. 724/1994 (2° Condono Edilizio) e/o L. 326/2003 (3° Condono Edilizio) non ancora definita (Pratica n° _____)	



Il sottoscritto _____ nato/a a _____ (____) il ____
 / ____ / _____ residente in _____ (____) via
 _____ n° ____ c.f. _____
 con studio in _____ (c.a.p. _____) prov. _____ in via
 _____ n° _____ iscritto all'Albo/Collegio dei/degli
 _____ della Provincia di _____ al n° _____, in qualità
 di Tecnico Progettista dei Lavori in oggetto, consapevole di assumere la qualità di persona esercente un
 servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, ed a conoscenza delle penalità
 previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero sotto la propria
 responsabilità

ASSEVERA

Che il progetto delle opere sopradescritte e composto da n° _____ elaborati tecnici e grafici, è
 completo di tutta la documentazione richiesta dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, ed è conforme alle
 vigenti norme (sia adottate che approvate) in materia urbanistica, edilizia, igienico/sanitarie, di sicurezza,
 nonché a quanto previsto e prescritto dai vigenti strumenti urbanistici, prescrizione di zona ed ogni altra
 disposizione dettata da leggi e/o regolamenti locali;

DICHIARA

Che l'intervento, meglio dettagliato nella relazione tecnica allegata agli elaborati di progetto, consiste
 essenzialmente in: (breve descrizione che identifichi compiutamente la tipologia dell'intervento)

ricade tra quelli previsti alla lettera _____ dei tipi di intervento indicati nella tabella in calce;

Che la destinazione della costruzione è:

residenziale commerciale direzionale turistico/ricettiva

artigianale industriale agricola servizi pubblici

altra (*specificare*) _____

Che la destinazione urbanistica dell'area è (*specificare*) _____

_____ di cui all'art. _____ delle N.T.A. del P.R.G.



Che

SI NO L'immobile risulta compreso nel perimetro delle aree a rischio idrogeologico ai sensi del P.A.I. della
 Regione Piemonte;

(In caso affermativo specificare la classificazione dell'area: _____
 _____)

SI NO L'area su cui è previsto l'intervento RICADE in uno degli ambiti prescrittivi del P.T.C. (Piano
 Territoriale di Coordinamento);

(In caso affermativo specificare l'ambito: _____
 _____) In tal caso

l'intervento è

conforme esente

alle norme di PTC in quanto (specificare i motivi che rendono l'opera conforme o esente):

SI NO L'intervento comporta l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento dei seguenti impianti
 tecnologici:

Elettrico Termico Idrosanitario _____

e che pertanto, ai fini di quanto disposto dall'art. 6 della L. n° 46/1990 (Norme sulla sicurezza degli
 impianti) e D.P.R. 447/91 (Regolamento di attuazione della L. n° 46/90), le modalità di esecuzione
 degli impianti sono in conformità alle norme del D.P.R. n° 412/1993;

E' obbligatoria la relazione del progetto degli impianti:

Elettrico SI NO

Termico SI NO

Idrosanitario SI NO

_____ SI NO

E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione di conformità alla regola d'arte al termine dei
 lavori:

Elettrico SI NO

Termico SI NO

Idrosanitario SI NO

_____ SI NO



Trattasi di intervento NON SOGGETTO alla presentazione del progetto degli impianti in quanto:

- Elettrico _____
- Termico _____
- Idrosanitario _____
- Altro _____

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Ai fini del disposto del DPCM 05.12.1997, è obbligatoria la presentazione del Certificato Acustico Preventivo di Progetto; In caso affermativo si allega il Certificato Acustico Preventivo di Progetto, a firma di tecnico iscritto all'Elenco regionale dei tecnici abilitati;
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Ai fini del disposto dell'art. 29 della Legge n° 10/91 (Risparmio energetico), saranno depositati presso il Comune, il calcolo delle dispersioni e del progetto di contenimento dei consumi, con le necessarie verifiche di Legge;
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Riguardo alla eliminazione barriere architettoniche: Trattasi di edificio pubblico o privato aperto al pubblico e le opere risultano conformi all'art. 24 della Legge 104/92 come da dichiarazioni e schemi dimostrativi allegati al progetto;
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Trattasi di edificio SOGGETTO alle norme di cui alla Legge 13/89 e del relativo Regolamento di attuazione D.M. 236/89, ove è possibile conseguire: <input type="checkbox"/> ACCESSIBILITÀ <input type="checkbox"/> VISITABILITÀ <input type="checkbox"/> ADATTABILITÀ come da dichiarazioni e schemi dimostrativi allegati al progetto;
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Trattasi di intervento NON SOGGETTO alle norme di cui alla L. 13/89 e del Regolamento di attuazione D.M. 236/89 in quanto: _____ _____ _____
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	In conformità alle vigenti norme e disposizioni in materia di sicurezza antincendio: OCCORRE l'esame e il parere preventivo dai Vigili del Fuoco; In caso affermativo si allega il parere di conformità al progetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Il sottoscritto dichiara inoltre che:

- L'intervento non comporta modifiche della sagoma e dei prospetti e non reca pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. 02/04/1968, non modifica la destinazione d'uso (*barrare obbligatoriamente se l'intervento è relativo ad opere interne di singole unità immobiliari*)
- L'intervento non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambia la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non altera sostanzialmente la sagoma e non viola le eventuali prescrizioni contenute nella Concessione Edilizia/permesso di costruire n° ____/____ del _____ e successive varianti; (*barrare obbligatoriamente se l'intervento è relativo a varianti a concessioni già rilasciate*)

L'intervento da realizzare:

- è conforme alle norme del Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione;
- non è soggetto alle norme del Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione;



- non è subordinato alla corresponsione del contributo di cui alla Sezione II del DPR n° 380/2001;
- è subordinato alla corresponsione del contributo di cui alla Sezione II del DPR n° 380/2001;

L'intervento da realizzare:

- è conforme alle norme del Codice Civile;
- non incide sulle norme del Codice Civile;

L'immobile interessato dai lavori

- non è sottoposto a tutela storico-artistica o paesaggistica ambientale, ed in particolare non è assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004;
- è sottoposto a tutela storico-artistica o paesaggistica ambientale;

L'esecuzione delle opere:

- non necessita** del Nulla Osta da parte di Enti esterni al Comune di Vignolo
- necessita** del Nulla Osta da parte di Enti esterni al Comune di Vignolo, e pertanto si allega copia della richiesta di tale Nulla-Osta inoltrata a _____

SI IMPEGNA

a consegnare, alla conclusione dei lavori, un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.


_____, li _____

IL PROGETTISTA

(firma leggibile e timbro)

TABELLA DEI TIPI DI INTERVENTO

- a) opere di manutenzione straordinaria;
- b) opere di restauro;
- c) opere di risanamento conservativo;
- d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in (specificare)
- rampe - ascensori esterni - manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- d-1) recinzioni, muri di cinta, cancellate;
- d-2) aree destinate ad attività sportive, senza creazione di volumetrie;
- d-3) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e che non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee "A" di cui all'art. 2 del D.M. 2/4/1968 n° 1444, non modifichino la destinazione d'uso;
- e) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
- f) variante alla concessione edilizia n. _____/_____ del _____ che non incide sui parametri urbanistici, sulla volumetria, non modifica la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma e non viola prescrizioni contenute nella concessione edilizia citata;
- g) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
- h) opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, così come previsto dall'art. 13 del REC vigente;



- i) interventi sottoposti a concessione edilizia disciplinati dal piano attuativo (specificare) _____ contenente precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata dichiarata dall'atto di consiglio (specificare) _____;
- l) interventi sottoposti a concessione edilizia disciplinati dal piano attuativo (specificare) _____ contenente precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza, in mancanza dell'atto di ricognizione da parte del Consiglio Comunale è dichiarata da apposita relazione tecnica asseverata da parte del progettista;
- m) nuove edificazioni in diretta esecuzione dello strumento urbanistico generale contenente precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata dichiarata dall'atto di consiglio (specificare) _____;
- m-1) nuove edificazioni in diretta esecuzione dello strumento urbanistico generale contenente precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza, in mancanza dell'atto di ricognizione da parte del Consiglio Comunale è dichiarata da apposita relazione tecnica asseverata da parte del progettista;



CERTIFICATO COLLAUDO D.I.A. L. n° 443 del 21/12/2001, art. 1, comma 6

Il sottoscritto _____ nato il _____ residente a _____
 _____ iscritto all'Albo/Collegio professionale della
 Provincia di _____ al n° _____ in qualità di progettista, ai sensi dell'art. 2
 comma 60 punto 11 della L. 23.12.1996 n° 662 e della L. 21.12.2001 n° 443

CERTIFICA

che gli interventi edilizi indicati nella Denuncia di Inizio Attività presentata in data _____
 Protocollo n° _____ (pratica n° _____) e nella relazione allegata sono conformi al
 progetto presentato.

Inoltre

 **ALLEGA** ricevuta della avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
 realizzate

ovvero

 **DICHIARA** che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento¹.

_____, li _____

IL PROGETTISTA

(firma leggibile e timbro)

¹ In assenza di tale documentazione si applica la sanzione prevista dall'art. 37 - 5° comma del DPR n° 380/2001 pari a €516,00.



All'Ufficio Tecnico
del Comune di Vignolo
via Roma n° 6
12010 Vignolo

**COMUNICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
residente a _____ (____) in via _____ n° _____, c.f.

Con la presente comunica che intende effettuare lavori di manutenzione ordinaria come definiti dall'art. 11 comma 3 del D.L. di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE del 30/05/2008, relativi a lavori di:

- installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

sull'immobile in Vignolo, via _____ n° _____,
catastralmente individuato al n° _____ del foglio n° _____
_____ li _____

(firma)



RICHIESTA DI AGIBILITA'

(D.P.R. 6.6.2001 n. 380, Titolo III)

AL SINDACO DEL COMUNE DI

La sottoscritta Ditta

.....

..... in qualità di

.....

dei sottoelencati atti autorizzativi relativi al fabbricato sito in via

..... n° di cui alla pratica

edilizia **Posizione n°**

Concessione/Autorizzazione/Permesso a costruire/ D.I.A. (1) Prot. n.
del

Concessione/Autorizzazione /Permesso a costruire/ D.I.A (1) Prot. n.
del

Concessione/Autorizzazione /Permesso a costruire/ D.I.A (1) Prot. n.
del

CHIEDE

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

dell'intero fabbricato di cui sopra;

della seguente porzione del fabbricato di cui sopra:

..... catastalmente
individuata

al Fg. n. Particella n. sub.

nn.....

All'uopo dichiara che i lavori relativi al fabbricato o porzione per cui si richiede
certificato di agibilità

sono stati ultimati in data

Ogni eventuale comunicazione dovrà essere inviata a

..... Via

..... n. Città

Per l'eventuale sopralluogo telefonare al n.

(1) cancellare la parte che non interessa

Protocollo

2

Allegati (in originale o copia conforme):

Richiesta di accatastamento dell'edificio sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità;

dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, attestante, sotto la propria personale responsabilità, la conformità dell'opera al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri, la salubrità degli ambienti, intesa come assenza di cause pregiudiziali per la salute dei futuri utilizzatori dell'immobile.

dichiarazione delle imprese installatrici che attestino la conformità degli impianti realizzati alle prescrizioni previste dagli art. n. 113 (dichiarazione di conformità) e n. 127 (certificazioni delle opere e collaudo) del D.P.R. 6.6.2001 n.

380, nonché all'art. 1 della L. 9.1.1991 n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi ; ove previsto, ovvero

certificazione di conformità degli impianti così come previsto dagli artt. n. 111 (misure di semplificazione per il

collaudo degli impianti installati) e n. 126 (certificazione di impianti) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380:

impianti di produzione, trasporto, distribuzione e d utilizzazione dell'energia elettrica;

- impianti radiotelevisivi, elettronici, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- impianto idrosanitari e di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua;
- impianto per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi o simili;
- impianti di protezione antincendio;
-

Vengono inoltre allegati i seguenti documenti in quanto non presenti nella pratica edilizia:

Certificato di collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio, normale o precompresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni della Legge 5 novembre 1971, n° 1086, con l'attestazione, da parte del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio, dell'avvenuto deposito del certificato

stesso ai sensi degli articoli 7 e 8 della citata Legge 1086/1971;

Certificato di conformità alla normativa in materia sismica, ai sensi della L. 02.02.1974, n° 64 e dell'articolo 5 della

L.R. 27.03.1987 n° 18, ovvero attestato di deposito;

Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 28/2001 e dell'art.

5.5.2 della DGR n° 896/2003;

Certificato di collaudo degli impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h;

Dichiarazione congiunta a firma del proprietario e del Direttore dei Lavori sulla rispondenza dei lavori alla

documentazione progettuale depositata a norma dell'art. 28 della Legge 09/01/1991 n° 10;

Autorizzazione all'esercizio degli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici industriali costruiti in base ad

autorizzazione comunale a sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 322/1961 su parere del C.R.I.A. così come previsto

dall'art. 9, sesto comma, del D.P.R. 17 marzo 1988, n. 175;

Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei VV. FF., o dichiarazione del

direttore dei lavori che le destinazioni d'uso previste nei locali oggetto di richiesta di abitabilità/agibilità non

rientrano nella specifica normativa per gli edifici soggetti al controllo della prevenzione incendi;

Dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata e redatta da un tecnico abilitato attestante il rispetto delle norme

vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici o privati

aperti al pubblico e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato.

Documentazione atta a dimostrare la legittimità a richiedere il rilascio del certificato di agibilità (art. 24, comma 3,

D.P.R. 6.6.2001 n. 380), qualora la Ditta richiedente non risulti titolare degli atti autorizzativi.

.....

Vignolo, lì

Firma

.....


DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

(art. 25 - comma 1, punto b del D.P.R. 6.6.2001 n. 380)

Il sottoscritto

.....

in qualità di degli atti autorizzativi relativi alle
seguenti opere di



Sopralluogo effettuato in data

Vignolo, li

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

.....



Comune di Vignolo

Provincia di Cuneo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445

Il sottoscritto _____ nato
il ____/____/____ a _____ (_____) residente
in _____ (_____) via
_____ n° _____

ammonito sulle responsabilità penali sancite dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità,
sotto la sua personale responsabilità

D I C H I A R A

IL DICHIARANTE

Si sottoscrive il medesimo, e si allega documento di riconoscimento in corso di
validità, ovvero si attesta che i dati riportati nel medesimo scaduto, sono ancora validi
alla data attuale.

IL DICHIARANTE

_____, il _____

O V V E R O

Il sottoscritto _____ attesta che la
suestesa dichiarazione, letta e confermata dal dichiarante, è stata sottoscritta in sua
presenza, previo accertamento del medesimo mediante:

- conoscenza personale
- esibizione di documento di identità personale _____

_____, il _____

La presente dichiarazione, ha la medesima validità temporale del certificato che sostituisce, a partire dalla data di
sottoscrizione.

Tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione, sono trattati ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n° 675



SCHEMA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI
SCARICHI CIVILI RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA
(art. 15 L.R. 13 del 26-03-1990, L.R. 48/93, L.R. 37/96, D.Lvo 152/99)

Ditta _____ (denominazione/ragione sociale nuova sede)

Sede dell'insediamento via _____ comune di _____

Fg. _____ mappale n. _____ cod.fiscale _____.

NOTIZIE GENERALI

Tipo di insediamento: abitativo commerciale _____

N° utenti _____

Tipo di approvvigionamento idrico:

Acquedotto pozzo profondità m. _____

Presenza rete fognaria comunale nel raggio di 100 m. NO SI

Distanza tra il pozzo idropotabile e il sistema di depurazione previsto m. _____

NOTIZIE SUL SISTEMA DI DEPURAZIONE

Tattamento acque nere

Fossa Imhoff

comp. sedimentazione mc. _____ comp. di gestione mc. _____ capacità totale _____

Vasche tenuta mc. _____

Altro _____

distanza dal fabbricato m. _____

distanza dalle abitazioni vicine m. _____

distanza dai confini del sistema di depurazione m. _____

Tattamento acque grigie (lavandini, lavastoviglie, lavatrici)

Fossa Imhoff

comp. sedimentazione mc. _____ comp. digest. mc. _____

vasche tenuta mc. _____

altro _____ mod. _____

distanza dal fabbricato m. _____

distanza dalle abitazioni vicine m. _____

Pozzetti di ispezione e prelievo prima dell'immissione dei reflui nel corpo ricettore

SI NO

n. _____ dimensioni _____

Ricettore finale degli scarichi

Sottosuolo (pozzo perdente sub irrigazione)

Acque superficiali _____



Altro _____

Nel caso di stoccaggio in vasca a tenuta con conferimento ad impianto di depurazione comunale è necessaria solamente la notifica ai sensi dell'art. 30 L.R. 59/95.

NOTIZIE SUL RICETTORE

Nel caso in cui il ricettore finale sia d'acqua superficiale indicare:

- il nome _____, la sponda idrografica _____,

se vi è acqua perenne si no

- Fg. _____ mappale _____ su cui corre;

- Se è indicato sulle carte dell'IGM 1/25000 allegare copia relativa la percorso.

Nel caso il ricettore finale sia il sottosuolo indicare il sistema di smaltimento finale;

sub-irrigazione

- natura del terreno _____

- lunghezza della colonna disperdente _____

- area di terreno impiegato _____

- andamento della falda _____

- distanza tra il fondo trincea e la falda acquifera m. _____

- distanza tra pozzo acqua potabile e pozzo perdente m. _____

pozzo assorbente

- natura del terreno _____

- sviluppo perimetrale _____

- profondità della falda _____ direzione _____

- distanza tra fondo del pozzo perdente e la falda (escursione max) _____

- distanza tra pozzo acqua potabile e pozzo perdente m. _____

depuratore fisico-biologico

- allegare relazione tecnica descrittiva del processo depurativo

SCARICHI ACQUE METEORICHE


Sistema di smaltimento _____

Presenza di pozzetti di decantazione si no

Recapito Finale _____

Data _____

Firma del richiedente



versata _____ a favore dell'Amministrazione Comunale di _____

Documentazione allegata:

1. N. |__| schede relative ai singoli scarichi
2. Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione del foglio e della particella interessata
3. Planimetria dell'insediamento in scala non inferiore a 1:200 completa di:
 - rete di fognatura interna;
 - ubicazione di eventuali sistemi di depurazione o altro;
 - ubicazione del pozzetto di ispezione dello scarico;
 - indicazione esatta dei punti di scarico all'uscita dell'insediamento e del percorso delle acque fino all'immissione nel corpo ricettore
4. Ricevuta di avvenuto versamento della quota di avvio di istruttoria della somma di € _____ versata sul C/C Postale n. **15892128** intestato Amministrazione Comunale di Vignolo.

Data _____

Firma del richiedente

 Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione dell'atto di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante _____ (da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

L'incaricato comunale

 (Timbro e firma)

La domanda e la documentazione allegata dovranno essere prodotte in duplice copia, di cui una in regola con le norme sull'imposta di bollo.
 Il saldo delle spese di istruttoria, se dovuto, dovrà essere versato a conclusione del procedimento a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 45 comma 10 del d.lgs. 152/1999

SCARICO N° _____
(riportare la numerazione indicata nella planimetria)

Notizie generali

ORIGINE DELLO SCARICO:

Abitazione

Attività: alberghiera turistica sportiva ricreativa culturale scolastica commerciale

Numero utenti previsti _____ (1)

MODALITÀ DI SCARICO

% Continuo

% Stagionale

% Occasionale

Fonti di approvvigionamento idrico

Acquedotto: % pubblico % privato

Corpo idrico superficiale _____ (2)

% Pozzo

% Sorgente

Portata dello scarico

SE IN ACQUE SUPERFICIALI:

% di volume inferiore a centocinquanta metri cubi al giorno

% di volume maggiore o uguale a centocinquanta metri cubi al giorno

SE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

% di volume inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno o proveniente da insediamento con consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti

% di volume inferiore a centocinquanta metri cubi al giorno

Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche

VASCA SETTICA TRADIZIONALE

- capacità: litri _____

- distanza da fabbricati: metri _____

- distanza da pozzi, condotte o serbatoi di acqua potabile: metri _____

VASCA SETTICA TIPO IMHOFF

- comparto sedimentazione: litri _____

- comparto digestione: litri _____

- capacità totale: litri _____

- distanza da fabbricati: metri _____

- distanza da pozzi, condotte o serbatoi di acqua potabile: metri _____

ALTRO _____ modalità

EVENTUALE TRATTAMENTO SEPARATO ACQUE GRIGIE (lavabi, docce, bidet, lavatrici, lavastoviglie, cucine) descrizione tipo di trattamento _____



dimensioni del manufatto

distanza da fabbricati: metri _____

Recapito finale delle acque reflue domestiche

Esiste una rete fognaria pubblica a meno di metri 100 dall'insediamento: % SI % NO

Se sì, motivare l'impossibilità di allacciamento: _____

IN ACQUE SUPERFICIALI:

- nome del corpo recettore _____

- il corpo idrico ha un periodo di secca superiore a 120 giorni/anno: % SI % NO

SE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO:

- distanza dal più vicino corpo idrico: metri _____

- nel raggio di 50 metri dal punto di scarico vi sono condotte, serbatoi, pozzi o altre opere destinate al servizio potabile: % SI % NO

- il punto di scarico è situato nella zona di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante pubblico acquedotto: % SI % NO

- tipologia del terreno interessato dallo scarico:

sabbioso sabbioso/argilloso argilloso

- in caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo assorbente indicare:

- dimensione del pozzo assorbente: diametro metri _____; altezza metri _____

- differenza di quota tra fondo del piano campagna ed il massimo livello della falda acquifera: metri ____

- in caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di subirrigazione o subirrigazione con drenaggio indicare:

- sviluppo della condotta disperdente: metri _____

- area di terreno interessato: metri quadrati _____

- differenza di quota tra fondo della trincea ed il massimo livello della falda acquifera: metri _____

Data _____

Firma

1 - Riportare il numero indicato nel certificato di abitabilità/agibilità, ove disponibile

2 - Indicare la denominazione del corpo idrico



Comune di Vignolo
Provincia di Cuneo

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

PERSONA FISICA

Il sottoscritto _____ nato a _____
(____) il ____/____/____, residente a _____ (____) via _____
n° _____, c.f. _____, in qualità di titolare del permesso di costruire n° ____/____

PERSONA GIURIDICA

Il sottoscritto _____ nato a _____
(____) il ____/____/____, residente a _____
(____), c.f. _____, in qualità di titolare del permesso di costruire n° ____/____
ed in qualità di _____ della ditta _____
con sede in _____ (____) via _____ n° _____
p. IVA _____

relativo

all'intervento

sito in via _____ n° _____, individuato a catasto

Foglio _____ n° _____ particelle _____ n° _____

di cui al permesso di costruire n° _____ pratica edilizia n° _____

COMUNICA

ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto
intervento in data _____

DICHIARA

- 1) ai sensi dell'art. 65 del D.leg. 6 giugno 2001, n° 380, di aver depositato gli atti relativi alle opere in
cemento armato al protocollo del Comune di Vignolo in data ____/____/____ protocollo n°

- 2) che i lavori sono affidati all'impresa _____



con sede in _____ via _____ n° _____

(oppure se lavori eseguiti in economia) il responsabile del cantiere è il sig. _____

nato a _____ (____) il ____/____/____, residente a _____

(____), c.f. _____

3) che il direttore dei lavori è il sig. _____ nato a

_____ (____) il ____/____/____, residente a _____

(____), c.f. _____, iscritto all'Albo / Ordine _____ al

numero _____, il quale sottoscrive il medesimo per accettazione.

3) di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel permesso di costruire.

4) altro: _____

A L L E G A

- a) certificato di iscrizione alla camera di commercio dell'impresa che esegue i lavori;
- b) dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice dei lavori, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
- c) certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L., per quanto di competenza, ovvero certificato cumulativo rilasciato dalla Cassa Edile.

Data _____

Il titolare del permesso di costruire



Al Sig. Sindaco del
Comune di
VIGNOLO

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PIANO COLORE

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ (____) via _____

n° _____ chiede con la presente l'erogazione del contributo per tinteggiatura del proprio

fabbricato sito in Vignolo, via _____ n° _____

al quale verrà dato il colore _____.

A tal proposito dichiara che la superficie da tinteggiare è di circa m² _____ ed avrà il

costo indicato nel preventivo di spesa allegato.

Dichiara inoltre di non aver già usufruito di tale contributo in passato, e che verrà richiesta

l'erogazione del contributo appena eseguito il lavoro e liquidata la fattura.

La stessa fattura quietanzata dovrà essere allegata a tale richiesta.

Vignolo, _____

Il/La sottoscritto/a

Allega copia del documento di identità

Al Sig. Sindaco del
Comune di
VIGNOLO

OGGETTO: RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO PIANO COLORE

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ (____) via _____


n° _____ con riferimento alla domanda di assegnazione contributo di cui all'oggetto

presentata in data _____, richiede l'erogazione dello

stesso ed allega copia della fattura quietanzata.

Vignolo, _____

Il/La sottoscritto/a



Ill.mo signor Sindaco del
Comune di Vignolo

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (_____) il ____/____/_____
 residente a _____ (_____)
 via _____ n° _____
 codice fiscale _____

RIVOLGE RISPETTOSA DOMANDA

Allo scopo di ottenere la concessione per:

fossa trentennale n° _____

A tal fine si impegna a stipulare formale atto con questa Amministrazione restando inteso che le spese di tale contratto saranno tutte a mio carico e verranno corrisposte nei modi indicatimi al momento della sottoscrizione, e ad accettare tutte le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.


Dichiara che nella fossa trentennale verrà inumata la salma di:

sig./sig.ra _____
 nato/a a _____ (_____) il ____/____/_____
 residente in vita in _____ (_____)
 via _____ n° _____
 deceduto/a a _____ (_____)
 il ____/____/_____

E che lo/la stesso/a ne ha diritto ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Vignolo, _____

il sottoscritto richiedente



Ill.mo signor Sindaco del
Comune di Vignolo

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n° _____
codice fiscale _____

RIVOLGE RISPETTOSA DOMANDA

Allo scopo di ottenere la concessione per:

- loculo novantanovenale lettera _____ fila n° _____ blocco _____ lato _____
- area cimiteriale novantanovenale n° _____ di posti n° _____

A tal fine si impegna a stipulare formale atto con questa Amministrazione restando inteso che le spese di tale contratto saranno tutte a mio carico e verranno corrisposte nei modi indicatimi al momento della sottoscrizione, e ad accettare tutte le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Dichiara che nei loculi / aree verranno tumulati:

<u>persone decedute</u>	<u>persone in vita</u>
1. _____ (nome e cognome) nato il _____ a _____ Deceduto il _____ a _____	1. _____ (nome e cognome) nato il _____ a _____ Residente a _____ Via _____ n° _____
2. _____ (nome e cognome) nato il _____ a _____ Deceduto il _____ a _____	2. _____ (nome e cognome) nato il _____ a _____ Residente a _____ Via _____ n° _____

E che lo/gli stesso/i ne ha diritto ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Vignolo, _____

il sottoscritto richiedente

MARCA
DA
BOLLO

AL COMUNE DI

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

c/o Comunità Montana Valle Stura di Demonte

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE-PAESISTICA
ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per
opere edilizie da eseguire in zone o complessi sottoposti a tutela.**

Oggetto: domanda di autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. i. (**natura del vincolo:** _____)

Comune di (Prov.)
Immobili siti in
fogliomappale.....
di proprietà

Il sottoscritto, nato a
il, codice fiscale
residente in, tel./fax

In qualità di (proprietario,comproprietario, avente titolo)
(se l'immobile è di proprietà di società o ente indicare la denominazione, il codice fiscale e/o
partita I.V.A. e la sede legale della società o ente) dell'immobile sito nel Comune di
.....
.....(Prov.....) in
..... foglio
mappale

RICHIEDE

a Codesta spett.le Amministrazione l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 per realizzare le opere di_____così come indicate negli allegati elaborati grafici e nella allegata relazione tecnica redatti da (arch/ing/ecc.)..... con studio in, tel

Faxiscritto all'Albo (o Collegio) Professionale
de..... della Provincia di al n.º

.....
presso cui è domiciliato per le relative comunicazioni riferite alla domanda in oggetto [da indicare solo nel caso in cui il richiedente abbia eletto domicilio c/o il progettista.

Segnala altresì che l'immobile *ricade/non ricade* in ambito vincolato ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Vincolo idrogeologico), ovvero l'intervento è *assoggettato/non è assoggettato* al vincolo di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Vincolo culturale-architettonico)

Il sottoscritto comunica altresì che per precedenti interventi su tale immobile Codesto Servizio *si è già espresso/non si è mai espresso* con provvedimento n..... del

Si allegano, a corredo della domanda, gli elaborati grafici così come indicati dalla circolare regionale in materia.

MOD. 7.5 a xx 0 1

Data,

.....FIRMA.....
 (proprietario o rappresentante legale dell'ente interessato)

In relazione alla richiesta di cui sopra SEGNALA che:

altri richiedenti:

• COGNOME e Nome:C.F./P.I.....
 con domicilio fiscale in viaN.....Telefono.....
 Città.....(CAP.....) (Provincia.....)

In qualità di ⁽¹⁾.....

Firma.....

• COGNOME e Nome:C.F./P.I.....
 con domicilio fiscale in viaN.....Telefono.....
 Città.....(CAP.....) (Provincia.....)

In qualità di ⁽¹⁾.....

Firma.....

- Allegati alla domanda:

- a) relazione tecnico descrittiva dell'intervento in oggetto (n. 4 copie);
- b) elaborati di progetto (n. 4 copie);
- c) fotografie a colori (n. 4 copie);
- d) relazione paesaggistica (n. 4 copie);
- e) scheda riassuntiva dell'intervento;
- f) Rendering o fotointerpretazione

APPENDICE ALL'ART. 31

ISTRUZIONI

- *Il contenuto della presente Appendice è aggiornato dal Comune quando ciò si renda necessario in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia: l'aggiornamento non pregiudica la conformità al testo tipo.*
- *Ove il Comune scelga di fissare livelli di prestazione per ogni specifica proposizione esigenziale e di stabilirne le modalità di verifica, l'art. 31 e la presente Appendice sono soppressi ed i loro contenuti sono sistematicamente sviluppati ed inseriti nel nuovo testo.*
- *L'elenco proposto al paragrafo 3 può essere utilizzato, sia dal tecnico progettista delle opere edilizie sia dal tecnico del Comune, quale pro memoria per l'ottemperanza agli adempimenti in esso indicati.*

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
3. Resistenza meccanica alle vibrazioni

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

1. Resistenza al fuoco
2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1. Assenza di emissione di sostanze nocive
2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
3. Temperatura di uscita dei fumi
4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
6. Smaltimento delle acque meteoriche
7. Tenuta all'acqua; impermeabilità
8. Illuminazione naturale
9. Oscurabilità
10. Temperatura dell'aria interna
11. Temperatura superficiale
12. Ventilazione
13. Umidità relativa
14. Protezione dalle intrusioni

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

1. Sicurezza contro le cadute
2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
3. Limitazione dei rischi di ustione
4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
5. Sicurezza elettrica
6. Sicurezza degli impianti

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

1. Contenimento dei consumi energetici
2. Temperatura dell'aria interna
3. Temperatura dell'acqua

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
2. Disponibilità di spazi minimi.

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

- **Legge 5 novembre 1971, n. 1086:** "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- **Legge 2 febbraio 1974, n. 64:** "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- **D.M. 20 novembre 1987,** "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- **D.M. 11 marzo 1988:** "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- **D.M. 9 gennaio 1996:** "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252:** "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".
- **D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.i.:** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- **D.M. 14 settembre 2005 e s.m.i.:** "Norme tecniche per le costruzioni"

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- **D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689:** "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91** "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68:** "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- **D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391:** "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- **D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577** "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".

- **D.M. 1° febbraio 1986:** "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- **D.M. 16 maggio 1987, n. 246:** "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- **D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303 e s.m.i.:** “Norme generali per l’igiene del lavoro”.
- Legge 6 dicembre 1971, n° 1083 e s.m.i.: “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”.
- D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI – CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n° 1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”.
- **Legge 27 maggio 1975, n. 166:** "Norme per interventi straordinari di emergenza per l’attività edilizia”.
- D.M. 5 luglio 1975: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione;
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 21 febbraio 1977 – Allegato 4 e 5.
- Legge 5 agosto 1978, n° 457 e s.m.i.: “Norme per l’edilizia residenziale”.
- D.M. 23 novembre 1982: “Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali”.
- **Legge 5 marzo 1990, n° 46 e s.m.i.:** “Norme per la sicurezza degli impianti”.
- **L.R. 26 marzo 1990, n° 13 e s.m.i.:** “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”.
- D.M. 21 dicembre 1990, n° 443 “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”.
- Legge 9 gennaio 1991, n° 10 e s.m.i.: “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n° 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n° 46, in materia di sicurezza degli impianti”;
- Legge 27 marzo 1992, n° 257 e s.m.i.: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412 e s.m.i.: "Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4,

comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n° 10”.

- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.: “Norme in materia ambientale”.**
- **D.Lgs. 18 agosto 2005, n° 192 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”**
- **L.R. 7 aprile 2006, n° 6 e s.m.i.: “Disposizione in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche”**
- **Legge 27 dicembre 2006, n° 296 e s.m.i.: “Legge finanziaria per l’anno 2007”**
- **Deliberazione C.R. 11/01/2007, n° 98-1247: “Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”.**
- **Deliberazione C.R. 13/03/2007, n° 117-10731: “Approvazione del Piano di tutela delle acque”.**
- **L.R. 28 maggio 2007, n° 13 e s.m.i.: “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”**
- **D.M. 22 gennaio 2008, n° 37: Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.**

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".**
- **Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".**
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".**
- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81: "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**
- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".**

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

- **DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno".**
- **Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull’inquinamento acustico".**

- **DPCM 14 novembre 1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"**.
- **DPCM 5 dicembre 1997: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"**.
- **D.M. 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"**.
- **L.R. 20 ottobre 2000, n° 52 e s.m.i.: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"**

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

- **D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali"**.
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"**.
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"**.
- **D.Lgs. 18 agosto 2005, n° 192 e s.m.i.: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"**
- **Legge 27 dicembre 2006, n° 296 e s.m.i.: "Legge finanziaria per l'anno 2007"**
- **Deliberazione C.R. 11/01/2007, n° 98-1247: "Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento"**.
- **L.R. 28 maggio 2007, n° 13 e s.m.i.: "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"**

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- **Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili"**.
- **Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"**.
- **D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"**.

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104:** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503:** "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".
- **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.:** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

**3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA,
DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI,
DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI**

- a) **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

	sì	no
- Impianti elettrici

art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91		
- Impianti radiotelevisivi ed elettronici

- Impianti di protezione da scariche atmosferiche
art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91		
- Impianti di canne fumarie collettive

- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h
art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91		
- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas. combustibili con P> 34,8 KW.

art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91		
- Impianti di protezione antincendio

art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91		

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- Progetto dell'impianto

.....

Modello A

.....
 per opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione
 di edifici.

Modello B

.....
 per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in
 edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti
 termici.

Modello C

.....
 per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con
 P > 35 KW.

c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

sì no

Presentazione del progetto al Comando Provinciale
 dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento
 autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate
 nell'Allegato B del decreto stesso.
 Specificare attività:

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche e le integrazioni introdotte nel presente regolamento edilizio composto di n° 138 pagine e sin qui della n° 139 viene approvato con provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale n° _____ in data _____ divenuto esecutivo in data _____.

Vignolo li 31 maggio 2010

Il Sindaco:

Il Segretario Comunale